

ACCERTAMENTO

È legittimo il ricorso alla media semplice per il calcolo della percentuale di ricarico

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

VERIFICHE FISCALI: CONTESTAZIONI IN TEMA DI TRANSFER PRICING, STABILE ORGANIZZAZIONE ED ESTEROVESTIZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito degli accertamenti tributari fondati sulle **percentuali di ricarico** della merce venduta, l'utilizzo della **media aritmetica semplice**, in luogo di quella ponderata, è **legittimo**, se gli articoli di merce venduta sono **omogenei**, o, comunque, se **il contribuente non prova** che l'attività di accertamento ha ad oggetto **prodotti con notevole differenza di valore** e che quelli **maggiormente venduti** presentano una **percentuale di ricarico molto inferiore** a quella del ricarico medio.

Sono queste le conclusioni ribadite dalla **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 7960**, depositata ieri, 22 marzo.

Il caso riguarda una **società in accomandita semplice in liquidazione**, la quale aveva ricevuto **avvisi di accertamento** con i quali venivano accertati **maggiori ricavi dalla vendita al dettaglio**.

Più precisamente, i **maggiori ricavi** erano stati calcolati come segue:

- erano stati innanzitutto **sommati i costi per l'acquisto delle merci al decremento delle rimanenze finali di magazzino**,
- al **costo** così individuato era stato poi applicata una **percentuale di ricarico del 50,78%**, ottenuta riducendo di venti punti percentuali “*per sconti d'uso e vendite periodiche*” la percentuale del 70,78%, calcolata mediante il raffronto tra i **prezzi di vendita** e i corrispondenti **costi desunti dalle fatture di acquisto**,
- i **ricavi**, così calcolati, erano stati infine **confrontati con quelli dichiarati**.

Nell'ambito della suddetta ricostruzione, però, l'Amministrazione finanziaria **non operava alcuna distinzione** tra le due attività svolte dalla società, ovvero quella di **commercio al dettaglio** e di **commercio all'ingrosso**. Ecco il motivo per il quale gli Uffici risultavano

soccombenti dinanzi alla CTC, essendo stata applicata la **media di ricarico aritmetica e non ponderata** e non essendo state considerate in maniera proporzionale le **giacenze delle due diverse attività esercitate**.

Proponeva dunque **ricorso per Cassazione** l'Agenzia delle entrate, ritenendo legittimo il ricorso alla **media aritmetica**, anziché a quella ponderata se la **merce è omogenea** (trattandosi, infatti, sempre di capi di abbigliamento). La **società**, inoltre, **non aveva dimostrato l'inadeguatezza del criterio di calcolo adottato**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, è quindi tornata a ribadire che **il ricorso al sistema della media aritmetica semplice è consentito** “*quando risulti l'omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio*” (si citano, pertanto, le seguenti sentenze conformi: **Cassazione, n. 24017/2018; n. 33458/2018; n. 18695/2018; n. 31796/2019**).

Spetta quindi al contribuente dimostrare che l'attività sottoposta ad accertamento ha ad oggetto prodotti con **notevole differenza di valore** e che quelli maggiormente venduti presentano una **percentuale di ricarico inferiore** rispetto a quella risultante dal ricarico medio.

Tra l'altro, come chiaramente emergeva da **processo verbale**, le **giacenze** risultavano in ogni caso attribuibili esclusivamente all'attività di **vendita al dettaglio**, considera la procedura di **immediata fatturazione** che assisteva le **partite acquistate** relative alle **merci all'ingrosso**.

Le ricostruzioni operate dai verificatori, pertanto, erano **leggitive**, sia dal punto di vista delle **imposte dirette** che ai fini **Iva**, considerato che “*l'articolo 273 della Direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE non esclude che l'imponibile Iva possa essere accertato induttivamente*”.